



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI VOLTI ALLA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE E DEI CASALINGHI

ART. 1

(Finalità dell'Avviso)

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ha istituito il fondo denominato «*Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi*», finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.
2. La Ministra per le pari opportunità e la famiglia, con proprio decreto del 16 dicembre 2020, ha fissato i criteri e le modalità di riparto del predetto «*Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi*», attribuendo al fondo stesso risorse pari a 3 milioni di euro, da assegnarsi mediante la pubblicazione di un Avviso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 agosto 1990, n. 241, volto a definire i criteri e le modalità delle stesse.
3. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione degli enti pubblici e privati, che svolgono attività di formazione, per la realizzazione di interventi formativi rivolti a coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.
4. L'obiettivo principale è, dunque, quello di dotare casalinghe e casalinghi di competenze digitali al fine di fruire di servizi online ed utilizzare il digitale nel quotidiano in modo competente e frequente.

ART. 2

(Obiettivi generali e ambiti d'intervento)

1. Le proposte progettuali, da realizzarsi in un arco temporale massimo di dodici mesi, dovranno prevedere l'offerta di percorsi di formazione in campo digitale, rivolti ai destinatari di cui al precedente articolo 1. Le proposte progettuali dovranno prevedere la somministrazione dei corsi esclusivamente in modalità telematica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Gli interventi di formazione dovranno essere rivolti all'acquisizione di competenze digitali in ciascuno dei seguenti ambiti:
 - a) alfabetizzazione su informazioni e dati: ricerca delle informazioni sul *web* tramite motori di ricerca, riconoscimento delle *fake news* e archiviazione delle informazioni nel *cloud*, valutazione e gestione di dati, informazioni e contenuti in rete;
 - b) creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica dei contenuti digitali quali tabelle, immagini, file audio, con utilizzo di *software* per la produttività individuale (preferibilmente *open source*) e individuazione di semplici regole di *copyright* e licenze da applicare a dati, informazioni digitali e contenuti;
 - c) comunicazione e collaborazione: conoscenza e utilizzo degli strumenti di collaborazione e comunicazione digitali e online, quali e-mail, chat e videoconferenze, *social network*, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi;
 - d) risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili *software* e *hardware* dei dispositivi elettronici e informatici: riavviare il computer, installare o disinstallare un programma, verificare la connessione internet;
 - e) sicurezza: protezione dei propri dispositivi, protezione dei propri dati e della propria *privacy* negli ambienti digitali, conoscenza delle norme sulla *privacy*, protezione di se stessi e degli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo), conoscenza dell'impatto ambientale dell'utilizzo delle tecnologie, sicurezza negli acquisti online, protezione dalle frodi online, tutela della salute nell'utilizzo di strumenti ed ambienti digitali, sicurezza dei figli nell'uso della rete;
 - f) servizi al cittadino: conoscenza sui servizi digitali al cittadino offerti dalla pubblica amministrazione, con attenzione, in particolare, all'utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici, dell'app IO, dei servizi comunali, Inps e dell'Agenza delle Entrate;
 - g) gestione domestica: conoscenza e utilizzo di semplici strumenti digitali per l'organizzazione e l'impostazione del budget domestico.

ART. 3

(Risorse finanziarie)

1. Alla realizzazione delle linee di intervento sugli ambiti tematici di cui al precedente articolo 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), a valere sulle risorse del Cap. 493 PG 5 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stanziato per l'esercizio finanziario 2021.
2. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai soggetti proponenti che saranno giudicati idonei sulla base della graduatoria risultante dal punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 8.
3. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa formativa dovrà essere compresa tra il limite minimo di euro 100.000,00 (centomila/00), per almeno due edizioni del percorso, e massimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre le cinque edizioni. Il finanziamento messo a disposizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal Dipartimento per le pari opportunità (d'ora in poi anche solo "Dipartimento") per ciascuna iniziativa progettuale potrà coprire l'intero costo della proposta.

4. Il finanziamento verrà concesso nell'ordine di priorità determinato da una graduatoria di merito dei progetti pervenuti, che sarà predisposta dalla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 8.

ART. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Ciascuna proposta progettuale dovrà essere definita secondo quanto richiesto dal Format per la proposta progettuale (Allegato 2) e rispettare i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
 - a) le attività relative al percorso di formazione dovranno avere una durata non inferiore a 3 ore di attività online sincrone (webinar) per ciascuno degli ambiti trattati e prevedere delle attività di supporto ai partecipanti durante l'intero percorso, anche con forme di tutoraggio e creazione di community, per non meno di 150 partecipanti per ciascuna edizione;
 - b) dovrà essere previsto un sistema per la registrazione dei webinar e la loro successiva fruizione asincrona, oltre che della valutazione finale delle competenze acquisite dai partecipanti;
 - c) dovrà essere prevista un'erogazione dei moduli formativi frazionata nell'arco di più settimane, da concludersi in un periodo totale massimo di 12 mesi;
 - d) il percorso di approfondimento deve essere destinato alle iscritte e agli iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 in possesso del certificato di iscrizione rilasciato da INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 5

(Requisiti dei soggetti proponenti)

1. Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente:
 - a. enti di formazione pubblici in forma singola o associata;
 - b. enti di formazione privati in forma singola o associata;
 - c. associazioni, organizzazioni e cooperative sociali operanti nel settore della formazione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno:
 - a. avere tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati nel proprio Statuto o Atto costitutivo, l'attività di formazione;
 - b. essere costituiti da almeno cinque anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c. aver realizzato, nei tre anni precedenti alla richiesta, almeno 3 corsi finalizzati all'acquisizione di competenze digitali di base.

ART. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

1. Le proposte progettuali definite secondo quanto richiesto dall'allegato 2 (Format per la proposta progettuale) dovranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale: <http://pariopportunita.gov.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it entro e non oltre le **ore 12:00 del 31 marzo 2022, a pena di inammissibilità.**
2. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con firma in corso di validità, e deve essere presentata esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, all'indirizzo: formazione2021@pec.governo.it, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 del presente articolo La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila in caso di partecipazione in forma associata.
3. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il codice "Formazione2021" e la denominazione del soggetto proponente.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente.
5. La domanda di partecipazione allegata al messaggio PEC dovrà essere **esclusivamente** in formato PDF e firmata digitalmente, con firma digitale in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, a pena di inammissibilità.
6. Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente redatta utilizzando lo schema di cui al **Format 1** (Allegato 1), che fa parte integrante del presente Avviso. In caso di presentazione in forma associata, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell'associazione (ATI/ATS);
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) e c):
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincono i requisiti richiesti all'articolo 5 del presente Avviso;
 - la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi tre anni dal soggetto proponente.
7. Ciascun partecipante, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui vengano presentate più candidature, verrà valutata la prima domanda acquisita al protocollo secondo l'ordine cronologico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it> sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

ART. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'esame dei progetti, e procederà alla trasmissione alla Commissione di valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 8.
2. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda, il Responsabile del procedimento applicherà la disciplina in materia di soccorso istruttorio, nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'Amministrazione attivi il soccorso istruttorio, i termini di conclusione del procedimento sono interrotti fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e, comunque, per non oltre trenta giorni.

ART. 8

(Commissione di valutazione)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità sarà istituita una Commissione di valutazione delle proposte progettuali. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche con modalità telematiche.
2. Ai componenti della Commissione non sarà corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
3. La Commissione dovrà esaminare i singoli progetti, attribuendo loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9. All'esito dell'esame, la Commissione redigerà un verbale con i punteggi assegnati.
4. La Commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti.
5. All'esito delle valutazioni effettuate, la Commissione redigerà una graduatoria di merito dei progetti pervenuti.
6. Il finanziamento verrà concesso nell'ordine determinato dalla graduatoria di merito dei progetti pervenuti.
7. Saranno ammessi a finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 70 punti su 100.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

8. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvederà allo scorrimento della graduatoria. La rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario dovrà essere comunicata espressamente con nota firmata dal legale rappresentante da inviare all'indirizzo di posta PEC formazione2021@pec.governo.it.
9. La Commissione potrà richiedere al Responsabile del procedimento di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 10 giorni eventuale documentazione integrativa.
10. I lavori della Commissione si concluderanno con l'elaborazione di una proposta di graduatoria finale che verrà sottoposta all'approvazione del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
11. Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità approverà la graduatoria con proprio decreto, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, che avrà valore di pubblicità a tutti gli effetti di legge.

ART. 9

(Criteri di esame dei progetti)

1. Ai fini dell'esame e dell'ammissione al finanziamento dei progetti, i criteri generali e i relativi punteggi sono distribuiti come segue:
 - a) Grado di completezza e aderenza della proposta presentata rispetto alle finalità di cui agli articoli 1 e 2- **Punti massimi 70**
(di cui)
 - a1) Caratteristiche organizzative e tecniche offerte (orari, tempi, dotazione strumentale, qualità della piattaforma per i webinar e per il supporto ai partecipanti, etc.). **Punti massimi 20**
 - a2) Capacità di identificare i bisogni formativi/informativi dei destinatari finali in ambito di competenze digitali. **Punti massimi 20**
 - a3) Qualità dei contenuti della proposta (articolazione, temi, supporto, metodologia formativa, livello e modalità di coinvolgimento dei destinatari finali, supporto e tutoraggio). **Punti massimi 20**
 - a4) Esperienza del soggetto proponente nella formazione specifica per lo sviluppo di percorsi formativi in tema di competenze digitali di base ed esperienza dei formatori impiegati. **Punti massimi 10**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) Partnership con enti pubblici e privati (fino ad un massimo di tre) con soggetti esterni al soggetto proponente, comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nel settore della formazione in tema di competenze digitali. Punti massimi 10
 - c) Grado di coerenza del budget presentato in relazione alle attività progettuali. Punti massimi 20
2. A parità di punteggio complessivo verrà data precedenza al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nel criterio di valutazione di cui alla lettera a). In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 10

(Costi ammissibili)

1. Saranno ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute per:
 - a) spese generali (spese di funzionamento, compreso il personale interno non adibito alle attività progettuali, coordinamento, progettazione);
 - b) servizi di assistenza specialistica:
 - 1) personale interno ed esterno dedicato alle attività progettuali (es: attività seminariali, workshop, etc.);
 - 2) altro personale esterno con curriculum tecnico qualificato;
 - 3) altri servizi tecnici connessi all'erogazione delle attività previste.

ART. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto proponente sarà tenuto a controfirmare digitalmente la relativa Convenzione.
2. La Convenzione dovrà essere restituita all'Amministrazione entro il termine di 20 giorni dalla data di invio da parte del Dipartimento, pena la decadenza dal beneficio.
3. L'avvio e la conclusione delle attività dovranno avvenire nei termini indicati nella Convenzione. Ciascuna convenzione avrà una durata massima di dodici mesi.
4. Eventuali proroghe del termine finale previsto nelle singole convenzioni, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno essere espressamente autorizzate.
5. Le richieste di proroga, debitamente motivate, dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC: formazione2021@pec.governo.it, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Eventuali modifiche progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto ammesso al finanziamento e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire all'indirizzo di posta PEC formazione2021@pec.governo.it, con almeno 30 giorni di anticipo.
7. Saranno ammessi adeguamenti finanziari, nel rispetto delle attività progettuali, con le seguenti regole:
 - a) all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nella proposta progettuale senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - b) entro il limite del 10% tra macro-voci di spesa differenti dandone preventiva comunicazione al Dipartimento;
 - c) superiori al 25% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
8. I finanziamenti saranno erogati in tre *tranche*, di cui la prima, a titolo di anticipo, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, pari al 30% dell'ammontare complessivo del finanziamento concesso, sarà corrisposta ad avvenuta restituzione della Convenzione controfirmata digitalmente e subordinatamente alla presentazione da parte del beneficiario del progetto esecutivo.
9. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) e lett. c), il pagamento della prima *tranche* del finanziamento è subordinato, oltre a quanto richiesto nel precedente comma 8, anche alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del 30% dell'importo oggetto di finanziamento.
10. Una seconda *tranche* pari al 40% dell'ammontare complessivo sarà corrisposta, previa formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, corredata dalla relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività realizzate (SAL), nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato, soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento, tale da dimostrare l'avvenuta realizzazione di almeno il 70% delle attività previste, nonché dalla presentazione di una relazione attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con allegati i giustificativi delle stesse (da trasmettersi anche su supporto informatico), che dovranno riferirsi almeno al 70% del totale del contributo concesso.
11. Il pagamento del saldo del finanziamento è subordinato a formale richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, la quale dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a. relazione finale delle attività realizzate, soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento, nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato tale da dimostrare l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo e della partecipazione, con valutazione finale di almeno l'80% dei destinatari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

previsti nella proposta con risultati e gradimento uguali o superiori a quelli previsti nella proposta progettuale;

- b. rendicontazione complessiva delle spese sostenute, redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella domanda di cui all'articolo 6, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
- c. copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle voci di spesa indicate nella domanda di cui all'articolo 6.

12. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.

13. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

14. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica certificata, formazione2021@pec.governo.it in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

ART. 12

(Revoca del contributo)

1. L'Amministrazione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il proponente incorra in un'irregolarità oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la ripetizione delle somme. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera c) si procederà all'escussione della fideiussione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 13

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le pari opportunità)*

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

ART. 14

(Privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
3. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata pariopportunita@mailbox.governo.it.
4. L'invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 15

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite PEC all'indirizzo formazione2021@pec.governo.it indicando nella voce "Oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 16

(Responsabile del procedimento)

1. La responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano, funzionaria del Dipartimento per le pari opportunità.

Roma,

Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità
Cons. Paola Paduano

Allegato 1: Format della domanda di partecipazione

Allegato 2: Format della proposta progettuale